REGOLAMENTO (CEE) N. 3251/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando l'imminente entrata in vigore del regime d'aiuto al consumo per l'olio d'oliva in Spagna e in Portogallo;

considerando che l'aiuto al consumo di olio d'oliva è accordato esclusivamente alle imprese riconosciute di condizionamento dell'olio d'oliva;

considerando che, tenuto conto dei termini previsti per l'esecuzione dei controlli della conformità con le condizioni per il riconoscimento, c'è il rischio che, in certi casi, i controlli non possano essere effettuati prima della data di entrata in vigore del regime di aiuto; che, per porre rimedio a tale inconveniente, è opportuno prevedere la possibilità di accordare, per la campagna 1990/1991, un riconoscimento provvisorio alle imprese interessate;

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3629/88 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2677/85 è inserito il seguente articolo 4 bis:

« *Articolo 4 bis*

1. Fino al termine della campagna 1990/1991, la Spagna e il Portogallo possono attribuire il riconoscimento provvisorio all'impresa interessata, appena questa presenti la domanda di riconoscimento e purché sia provato che essa possiede i requisiti previsti dallo Stato membro per l'esercizio dell'attività di confezionamento.

All'impresa provvisoriamente riconosciuta è assegnato un numero di identificazione.

2. Qualora si constati che una delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3089/78 non sussiste, il riconoscimento provvisorio viene revocato. Tale revoca ha effetto retroattivo e l'aiuto al consumo viene recuperato.

Il riconoscimento provvisorio diventa definitivo non appena lo Stato membro interessato constati che sussistono le condizioni per il riconoscimento previste dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3089/78. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
[3] GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.
[4] GU n. L 316 del 23. 11. 1988, pag. 42.